



COMUNE DI CASATISMA

ALIQUOTE IMU 2018

TIPOLOGIE IMMOBILI	ALIQUOTA
ABITAZIONI PRINCIPALI Classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze	4,00 ‰
IMMOBILI ABITATIVI CONCESSI IN COMODATO GRATUITO Riduzione della base imponibile del 50%. Si applica agli immobili di categoria A (escluse le categorie A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze, riconosciute tali solo nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria C/6 C/2 C/7, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori-figli) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato. Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.	10,6 ‰
FABBRICATI GRUPPO CATASTALE D Tutti gli immobili del gruppo catastale "D" immobili produttivi, con esclusione della categoria D/10 "immobili produttivi e strumentali agricoli" esenti dal 1 gennaio 2014.	10,6 ‰
AREE EDIFICABILI	10,6 ‰
TERRENI AGRICOLI ED INCOLTI Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola per l'anno 2018 è prevista l'esenzione dal pagamento dell'IMU.	10,6 ‰
ALTRI IMMOBILI Si applica a tutte le tipologie non comprese in quelle precedenti.	10,6 ‰

L'importo minimo del versamento è di € 2,00 annui.

ALIQUOTE TASI ANNO 2018

- Abitazione principale e relative pertinenze:	ESENTE
- Abitazione principale e relative pertinenze categoria catastale A/1, A/8 e A/9	0,00 %
- Aree fabbricabili	0,00 %
- Fabbricati rurali strumentali ai sensi dell'art.9, c. 3 bis D.L. 557/93 e s.m.i.	1.00 %
- Altri fabbricati	0,00 %

Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'immobile stesso, l'occupante versa la TASI nella misura del 10% dell'ammontare complessivo della TASI e la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sulla stessa unità immobiliare.

L'importo minimo del versamento è di € 2,00 annui.

La L. 208/2015 (Legge di stabilità per l'anno 2016) ha previsto l'eliminazione della TASI:

- sulle abitazioni principali e relative pertinenze (art. 1 c. 14) con la sola esclusione per le abitazioni principali nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze,
- a carico degli occupanti/inquilini quando per l'inquilino l'immobile in locazione è abitazione principale.

SCADENZA VERSAMENTI IMU e TASI

- **ACCONTO** entro il **16.06.2018**
- **SALDO** entro il **16.12.2018**

E' possibile effettuare il versamento in un'unica soluzione entro il 16.06.2018.